



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In case di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

FRANCESCO IPPOLITO
CARLO CITTERIO
ANDREA TRONCI
ANGELO COSTANZO
ALESSANDRA BASSI

- Presidente -

PUBBLICA UDIENZA
DEL 22/06/2016

Sent. n. sez. 1037

REGISTRO GENERALE
N.15154/2016

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GP nato il X 1961 a RIPATRANSONE

avverso la sentenza del 26/10/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 22/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO
Udito il Sostituto Procuratore Generale MARIO MARIA STEFANO PINELLI
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

~~Udit. i difensori Avv.:~~

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 3973 del 26/10/2015, ha confermato la condanna inflitta del Tribunale di Ascoli Piceno, a PG ex art. 12-*sexies* legge 1 dicembre 1970 n. 898 per avere omesso di versare alla moglie l'assegno di mantenimento della figlia minorenni.

2. Nel ricorso nell'interesse di G si chiede l'annullamento della sentenza per: a) inosservanza degli artt. 12-*sexies* legge n. 898/1970 e 570 cod. pen.. per essere stato condannato sia alla reclusione sia alla multa mentre poteva essere condannato o alla pena detentiva o, in alternativa, alla pecuniaria ex art.570, comma 1, cod. pen.; b) vizio della motivazione per avere ritenuto irrilevante lo stato di bisogno del soggetto passivo tuttavia poi applicando la pena congiunta ex art. 570, comma 2, cod. pen. .

3. I motivi di ricorso possono trattarsi congiuntamente. Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno di divorzio ex art.12-*sexies* legge 1 dicembre 1970, n. 898, il generico rinvio, *quoad poenam*, all'art. 570 cod. pen. va riferito alle pene alternative previste dal primo comma della disposizione e non alle pene congiunte previste dal suo secondo comma (Cass. pen. Sez. U., n.23866 del 31/01/2013, Rv.255269). Infatti l'art.12-*sexies* delinea una fattispecie autonoma rispetto all'art. 570 cod. pen. e, non offrendo la disposizione sicure indicazioni, l'applicazione dell'art. 570 comma 1, cod. pen., è l'opzione più favorevole all'imputato, in linea con principi di proporzione e di stretta necessità della sanzione penale. Ne deriva l'accoglimento del primo motivo di ricorso e, per altro verso, l'irrilevanza del secondo, anche perché comunque il reato è integrato dal mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto (Sez. 6, n. 44086 del 14/10/2014, Rv. 260717; Sez. 6, n. 3426 del 05/11/2008, dep. 2009, Rv. 242680).



P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 22/06/2016

Il Consigliere estensore

Angelo Costanzo

Il Presidente
Francesco Ippolito